



COMUNE DI GIOI
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 08 Maggio 2018

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2018, DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Maggio, alle ore 17,58, con la continuazione, nella sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 03/05/2018, prot. n. 695, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, di 1^a convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Andrea Salati.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1 Salati Andrea- Sindaco	X	
2 D'Amato Carmelo	X	
3 Rizzo Valerio	X	
4 Nastasi Nicola		X
5 Pagano Florenzo	X	
6 Mastrogiovanni Generoso	X	
7 Gogliucci Enza	X	
8 Grompone Francesco		X
9 Maio Andrea	X	
10 Barbato Giuseppe		X
11 D'Agosto Angelo		X

Assegnati: n. 11

In carica: n. 11

Presenti: n. 07

Assenti: n. 04

Assiste il Segretario Comunale, dr.ssa Emanuela Antuoni, che redige il presente verbale.

Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri e, quindi, la validità della seduta, il Sindaco - Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2018, DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2017

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

c) art. 1 comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando

l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». e) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ("Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 26.04.2017 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2017 le seguenti aliquote IMU e TASI (tributo per i servizi indivisibili):

- a. IMU - aliquota ordinaria: 0,76 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta; aliquota ridotta: 0,4 per cento relativamente a: fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;
- b. TASI: aliquota unica 1,00 x 1000.

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale, a norma del Regolamento TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell' 11/11/2014, con la deliberazione di determinazione delle aliquote del tributo deve stabilire la misura, compresa tra il 10 e il 30 %, del tributo complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza – a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI. Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille;

RICHIAMATA la nota prot. 32103 del 14/08/2015 del Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale –Ufficio XIII avente per oggetto "Imposta unica comunale (IUC). Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del

21 Luglio 2015. Determinazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili", dove si rileva che le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 siano assoggettate all'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU del 6 per mille e all'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 2,5 per mille , fissata quest'ultima , indistintamente per tutte le fattispecie, con superamento dei limiti consentiti dalle norme 8,5 per mille anziché 6,8 per mille consentito dalle norme e meglio specificati dalla circolare 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito, in merito, che la maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione , vale a dire quello relativo alla somma delle aliquote IMU e TASI – che non può superare il 10,6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione principale e quello relativo all'aliquota massima della TASI che non può eccedere il 2,5 per mille , con richiesta al Comune di provvedere agli atti di rettifica conseguenti.

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2017, come riportate sopra;

VISTO il Regolamento comunale per la TASI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell' 11/11/2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare, per l'annualità 2018, le aliquote IMU e TASI (tributo per i servizi indivisibili) come segue:

- a. IMU - aliquota ordinaria: 0,76 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di seguito indicate per ciascuna aliquota ridotta; aliquota ridotta: 0,4 per cento

relativamente a: fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze;

b. TASI: aliquota unica 1,00 x 1000.

3. Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare medesima, l'occupante verserà la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le tariffe determinate con il presente atto, mentre la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

4. Di dare atto che la delibera di approvazione della presente proposta sarà allegata al bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 172, comma 1, lett. C), FD.Lgs. n. 267/2000;

5. Di dichiarare, con voti favorevoli espressi con separata votazione, la correlata deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.

Dalla residenza Municipale, 18/04/2018



Il Sindaco
Dott. Andrea Salati

COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2018, DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, e 147- bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime **PARERE FAVOREVOLE**: in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Gioi, 18/4/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

Dott. Antonio Nicoletti



Il Sindaco illustra la proposta di cui al dodicesimo punto dell'ordine del giorno, quindi, in assenza di ulteriori interventi, invita il Consiglio a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

REGISTRATE le manifestazioni di voto:

- presenti e votanti n. 07;
- favorevoli n. 06;
- astenuti: nessuno;
- contrari: 01 (Maio);

E, dunque, con la maggioranza dei voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta ad oggetto "**CONFERMA, PER L'ANNO 2018, DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL'ANNO 2017**", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con voto unanime

DELIBERA



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
(Dr. Andrea Salat)





Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)



Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) sul sito internet istituzionale <http://www.comune.gioi.sa.it>, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 02.05.2018

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- ☑ Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge (134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) il giorno _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Comunale, li 08.05.2018

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Emanuela Antuoni)

